

TI_GERICHTE 52.2000.89 vom 5. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.89

FR: TI_GERICHTE 52.2000.89 du 5 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.89 del 5 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

cpv. 2 lett. a LPT).

E. 3.2

La semplice posa di una recinzione attorno ad un fondo situato fuori della zona edificabile al fine di impedire l'accesso ad estranei od animali non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT. La destinazione dell'opera non esige invero un'ubicazione fuori della zona edificabile. Lo scopo protettivo, perseguito dalla recinzione, può essere conseguito tanto all'interno, quanto all'esterno della zona edificabile. Dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare l'opera fuori della zona edificabile. L'assetto pianificatorio del fondo non permette di giungere a diversa conclusione. Per l'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT l'ubicazione vincolata, in senso positivo o negativo, deve scaturire unicamente dalla destinazione dell'intervento edilizio. Deve, in altri termini, costituire un'esigenza immanente alle finalità della costruzione, indipendente dall'ubicazione del fondo. Non può essere dedotta dalla destinazione dell'intervento considerata per rapporto alla situazione del fondo dal profilo pianificatorio. Diversamente, l'ubicazione vincolata finirebbe per essere determinata dalla stessa ubicazione del fondo e non dalla destinazione dell'opera. Per gli stessi motivi, neppure l'utilizzazione del fondo prospettata dal ricorrente permette di ravvisare nella recinzione gli estremi di un'opera ad ubicazione vincolata. Al pari del suo azzonamento, nemmeno la destinazione agricola del fondo è atta a dimostrare l'adempimento del requisito posto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT. Qualsiasi opera che non può essere autorizzata in via ordinaria, siccome non conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), potrebbe altrimenti essere posta al beneficio di un'autorizzazione eccezionale retta dall'art. 24 cpv. 1 LPT soltanto perché insiste su un fondo utilizzato in conformità di tale funzione. Ne discende che già dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT la licenza non può essere rilasciata. Il diniego della licenza si giustifica comunque anche dal profilo dell'art. 24 cpv. 2 lett. b LPT. La recinzione si porrebbe infatti in contrasto insanabile con gli interessi preponderanti della politica agricola perseguita dalla pianificazione territoriale, che mirano al mantenimento di fondi agricoli contigui liberi idonei alla coltivazione e ad uno sfruttamento razionale del suolo (cfr. scheda 3.2 del PD). Non si può invero negare che la cinta in questione comporterebbe, di fatto, l'aggregazione alla zona edificabile della porzione del fondo esclusa da tale comprensorio.

E. 4

Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 16, 22 e 24 LPT; 21 LE; 1 segg. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: _____ Per il
Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.